

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il 23 ottobre 2000, 80 magistrati della procura della Repubblica di Roma hanno sottoscritto un documento di solidarietà nei confronti del dottor Italo Ormanni e del dottor Carlo Lasperanza, rispettivamente procuratore aggiunto e sostituto procuratore della procura della Repubblica di Roma, rinviati a giudizio davanti al tribunale di Perugia per abuso d'ufficio e violenza privata, in relazione alle indagini sull'omicidio di Marta Russo, studentessa dell'università di Roma, « la Sapienza »;

il documento, di cui primo firmatario è il capo della procura della Repubblica di Roma, il dottor Salvatore Vecchione, e indirizzato al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è stato reso noto il 1° dicembre 2000, all'immediata vigilia della decisione del Gup di Perugia sulla richiesta di rinvio a giudizio che, depositata il 21 settembre 2000, era prevista per il 6 dicembre successivo;

nella lettera, i magistrati sottolineano le doti professionali e personali dei due pubblici ministeri inquisiti pur richiamando, fin dall'inizio del documento, « il principio di non interferenza nell'attività giurisdizionale in corso presso altri uffici giudiziari » e si dichiarano « convinti che il prosieguo del giudizio chiarirà definitivamente la posizione dei colleghi »;

è risultato vano ogni tentativo di ottenere copia del documento in questione dal Consiglio superiore della magistratura, nonostante una richiesta formale presentata dall'interpellante, con lettera del 13 dicembre 2000, al Comitato di presidenza del Csm che non ha ricevuto alcun riscontro, mentre non è stato possibile reperirlo nell'archivio della segreteria del Ministro interpellato;

il dottor Ormanni e il dottor Lasperanza erano imputati dei reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale) e violenza privata (articolo 610 del codice penale) « per avere, in concorso tra loro (...) intenzionalmente procurato alle persone indagate un danno ingiusto, consistito nell'aggravamento della propria posizione processuale in conseguenza delle dichiarazioni indizianti rese da Alletto Gabriella in data 14 giugno 1997, esercitando su questa pressioni attraverso metodi di indagine contrari alla libertà morale della persona nell'assunzione della prova » e « per avere, in concorso tra loro, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri del pubblico ministero, costretto Alletto Gabriella, con le minacce di incriminarla per omicidio e arrestarla e comunque riservarle un trattamento processuale di sfavore, nonché facendo oscuri riferimenti a questioni personali o familiari contestualmente rassicurandola sul disinteresse degli inquirenti, a rendere dichiarazioni da essi ritenute veritiere e utili alle indagini sull'uccisione di Marta Russo »;

nella richiesta di rinvio a giudizio, inoltre, il procuratore della Repubblica di Perugia scrive di ritenere che « in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e in presenza di materiale probatorio di particolare serietà e gravità, avuto riguardo anche alla potenzialità di tale caso a costituire un precedente in materia di liceità dei metodi di indagine, la posizione del dottor Ormanni e del dottor Lasperanza debba essere sottoposta alla pronuncia del giudice con richiesta di rinvio a giudizio in ordine ad entrambi i reati rubricati »;

il Gup di Perugia, il 6 dicembre, ha prosciolto entrambi gli indagati dalle accuse;

l'articolo 101 della Costituzione dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e ne tutela, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, anche l'indipendenza funzionale in senso stretto, « che attiene più propriamente al momento di applicazione della legge e si traduce nel divieto che altre diverse autorità compri-

mano, tale peculiare funzione del giudice, pretendendo di dargli ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (da Commentario breve alla Costituzione a cura di Livio Paladin e Vezio Crisafulli, pagina 638);

l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce che tutti hanno diritto ad un processo equo e ad essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale;

nella raccomandazione n. (2000)19, adottata il 6 ottobre 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sul ruolo della pubblica accusa nel sistema giudiziario dei paesi membri si statuisce che « gli Stati devono assumere tutte le misure necessarie per assicurare che lo *status*, le competenze e il ruolo della pubblica accusa siano regolati dalla legge affinché non si possa dubitare dell'indipendenza e dell'imparzialità delle corti giudicanti » e si impone ai magistrati che esercitano la pubblica accusa l'obbligo di rispettare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici;

nella raccomandazione n. (94)12, adottata il 13 ottobre 1994 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è inoltre precisato che « nel processo decisorio, i giudici dovrebbero essere indipendenti ed essere in grado di agire senza restrizioni, indebite influenze, condizionamenti, pressioni, minacce o interferenze dirette o indirette, da qualsiasi parte provengano e per qualsiasi ragione siano esercitate ». Nella medesima raccomandazione si legge che « i giudici devono avere una libertà incondizionata di prendere decisioni imparziali, coerentemente con la loro coscienza e la loro interpretazione dei fatti e in conformità con la legge »;

la Corte costituzionale in una recente sentenza (13 novembre 2000, n. 497), ha rilevato che « nel patrimonio di beni compresi nel loro *status* professionale (dei magistrati, *ndr*) vi è anche quello dell'indipendenza, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato, qualificandone la posizione sia all'interno

che all'esterno: nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio superiore della magistratura »;

la funzione e l'autorevolezza degli autori del documento, nonché il fatto che esso è stato divulgato e reso quindi pubblico mentre il Tribunale di Perugia era in procinto di deliberare potrebbero rivelare una precisa volontà di condizionare la decisione, circostanza che viola il principio di indipendenza stabilito dalla Costituzione e le prescrizioni adottate dal Consiglio d'Europa con la finalità di garantire l'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

tale iniziativa appare ancor più grave ove si tenga conto che al momento della divulgazione del documento era ancora pendente il processo d'appello per l'omicidio della studentessa, e che quindi l'iniziativa del Procuratore della Repubblica di Roma e degli altri magistrati avrebbe potuto condizionare anche l'esito del processo, visto che il procedimento nei confronti del dottor Ormani e del dottor Lasperanza riguardava le modalità di escussione di una teste determinante per la condanna in primo grado —:

se non ritenga di dover verificare, al fine di esercitare l'azione disciplinare, la regolarità del comportamento dei magistrati che hanno sottoscritto e divulgato il documento in questione, sia con riferimento alle norme vigenti nel nostro ordinamento, sia in relazione alla recente raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tenendo, a tal fine, in considerazione non solo i contenuti del documento medesimo, ma anche i tempi e i modi della sua divulgazione.

(2-02902)

« Taradash ».

Interrogazione a risposta scritta:

BORGHEZIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

con provvedimento di alcuni giorni or sono, circa 10 unità di polizia penitenzia-

ria, in maggioranza di sesso femminile, sono state trasferite d'ufficio presso l'amministrazione centrale (Dap);

se l'amministrazione abbia debitamente considerato il fatto che il personale interessato da tali provvedimenti, sia di minima anzianità di servizio e sicuramente scarsa esperienza nelle attività penitenziarie di carattere operativo;

il fatto che le sedi di provenienza di tale personale siano di massima sedi del nord-Italia con ben note e gravi carenze di organico, spesso lamentate e oggetto di specifiche rivendicazioni e proteste a carattere locale e nazionale;

il fatto che la sede del dipartimento sia stata fino ad oggi considerata dagli stessi vertici che avrebbero disposto tali trasferimenti d'ufficio, quale sede con eccedenze di organico che, anche alla luce della riforma del Dap, abbisognava di riorganizzazione e di eventuali « riconversioni » nell'impiego dei locali addetti, tant'è che esiste e risulta operare un'apposita commissione (da cui sono in maniera ingiustificata escluse le organizzazioni sindacali) per la verifica e la razionalizzazione delle risorse umane dell'amministrazione centrale;

il fatto che il trasferimento d'ufficio, qualora si tratti di provvedimento assunto nei confronti di personale con esigua anzianità di servizio o di sede, comporterebbe un notevole esborso economico a carico dell'erario che non troverebbe giustificazioni adeguate;

il fatto che benché sottratto alle regole di rapporto con le organizzazioni sindacali e dalle procedure di contrattazione e confronto con il sindacato, un trasferimento d'ufficio soprattutto quale quello presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria centrale deve necessariamente soggiacere a dei principi di equità e trasparenza, assolutamente ad oggi non manifestati né riscontrabili. (4-34084)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

con il decreto ministeriale (ministero del commercio con l'estero) 15 febbraio 2000, n. 96, si è adottata una nuova regolamentazione per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere;

tale regolamento è applicabile esclusivamente per le camere di commercio che sono già preesistenti, mentre risulta inutile per quelle camere di commercio di nuova costituzione;

il decreto ministeriale sopra citato prevede che alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati, da parte delle cooperative di nuova costituzione, i bilanci e le relazioni annuali sull'attività programmata e su quella eseguita relativamente almeno ai due anni precedenti a quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo;

sempre il medesimo decreto prevede che il ministero del commercio con l'estero sentiti il ministero degli affari esteri, il ministero dell'industria e l'Unioncamere, decide sulla domanda valutando l'adeguatezza dell'attività programmata ed eseguita dalle cooperative che devono aver svolto l'attività da almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo;

il vecchio regolamento, previsto dal decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, ed abrogato da quello in questione, prevedeva che le domande di iscrizione fossero corredate dal programma delle attività previste, da una relazione illustrativa e dell'attività eventualmente già svolta, e ove disponibile, del bilancio consuntivo dell'ultimo anno;

riteniamo utile che vi siano norme più restrittive che vadano a individuare le